Arbitro Assicurativo
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
GIOVANNI MARIA BERTI DE MARINIS	Membro scelto dall'IVASS
ERNESTO CAPOBIANCO	Componente designato dagli intermediari assicurativi
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore ERNESTO CAPOBIANCO

Riunione del 01/10/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 16 marzo 2026 (e reclamo presentato il 7 febbraio 2026), il ricorrente chiedeva la condanna dell'intermediario al pagamento della somma di euro 3.000, quale indennizzo asseritamente dovuto in forza della garanzia Kasko collisione prevista dal contratto di assicurazione, in relazione ad un sinistro verificatosi il 18 agosto 2023. Deduceva che, a seguito del sinistro, avrebbe contattato telefonicamente l'intermediario, incaricato dall'impresa della gestione della pratica, al fine di chiedere la sua apertura e l'attivazione della garanzia Kasko. Rappresentava inoltre che, secondo quanto riferitogli dagli operatori, non sarebbe stato possibile procedere all'apertura del sinistro prima della definizione della percentuale di responsabilità.

Il ricorrente sosteneva che il diritto all'indennizzo non sarebbe prescritto, assumendo di avere tempestivamente richiesto l'attivazione della garanzia. Con comunicazione del 7 febbraio 2026, chiedeva copia delle registrazioni delle conversazioni telefoniche o, in subordine, di poterne effettuare l'ascolto. L'impresa rispondeva il 2 marzo 2026 eccependo la prescrizione del diritto ai sensi dell'art. 2952 cod. civ. e rappresentando che le verifiche effettuate sui propri sistemi non avevano evidenziato richieste di attivazione della garanzia

Kasko o altre comunicazioni idonee a interrompere la prescrizione entro il termine biennale decorrente dal sinistro.

L'intermediario, costituitosi, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo di non essere impresa assicuratrice e di avere agito esclusivamente quale soggetto incaricato della gestione del sinistro. Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la decisione avrebbe richiesto accertamenti tecnici sull'entità dei danni asseritamente ulteriori rispetto a quelli già risarciti e sulla loro riconducibilità alla garanzia Kasko. Nel merito, deduceva che la prima richiesta di attivazione della garanzia sarebbe stata formulata soltanto il 19 dicembre 2025, oltre il termine biennale di prescrizione, e che i contatti richiamati dal ricorrente avrebbero riguardato esclusivamente la diversa procedura di risarcimento diretto relativa al medesimo sinistro, definita mediante accettazione dell'offerta risarcitoria. Contestava infine la prova dell'ulteriore danno e dell'importo richiesto, rilevando l'assenza di preventivi, fatture, fotografie, perizie o altra documentazione tecnica idonea a determinare l'eventuale indennizzo.

Le parti producevano repliche e controrepliche nelle quali ribadivano le rispettive ragioni difensive.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di dover esaminare preliminarmente l'eccezione formulata dall'intermediario resistente ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, 6 novembre 2024, n. 215, di seguito "Decreto", istitutivo dell'Arbitro, secondo cui la definizione della controversia richiederebbe lo svolgimento di un accertamento tecnico con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il rilievo è infondato.

L'art. 3, comma 3, del Decreto stabilisce che il procedimento davanti all'Arbitro ha natura esclusivamente documentale e preclude l'espletamento di perizie tecniche, nonché l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali. Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del Decreto il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile quando, per la decisione, si rendano necessari accertamenti istruttori che esulano dai poteri dell'Arbitro.

Tale disciplina deve tuttavia essere coordinata con i principi generali che governano il processo civile e, in particolare, con il principio secondo cui il giudice è *peritus peritorum*. La natura tecnica o scientifica delle questioni sottoposte al suo esame non determina, di per sé, la necessità di disporre una consulenza tecnica. Il giudice può infatti decidere la controversia sulla base degli elementi già acquisiti, quando li ritenga sufficienti per la ricostruzione dei fatti e per l'applicazione delle regole giuridiche pertinenti.

La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova nella disponibilità delle parti, ma uno strumento destinato ad assistere il giudice nella valutazione degli elementi già acquisiti o nella soluzione di questioni che richiedano specifiche cognizioni. La sua ammissione rientra pertanto nel prudente apprezzamento del giudice, il quale non è obbligato a disporla per il solo fatto che la controversia presenti profili tecnici. Il giudice può anche discostarsi dalle risultanze di una consulenza, purché dia conto delle ragioni del proprio dissenso e dei criteri utilizzati per

giungere a una diversa valutazione, secondo quanto precisato da Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2024, n. 13603.

Ne consegue che non sussiste un automatismo tra la presenza di questioni tecniche e la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Qualora il Collegio ritenga il materiale documentale acquisito sufficiente per decidere la controversia, può procedere alla sua definizione sulla base degli elementi disponibili, senza disporre una consulenza tecnica e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 3, comma 3, del Decreto. Tale conclusione è coerente con il principio secondo cui il giudice può decidere la causa sulla base del compendio probatorio già acquisito, quando lo reputi idoneo alla decisione, come riconosciuto anche dal Collegio di coordinamento dell'ABF nella decisione del 15 dicembre 2016, n. 10929 e da questo Arbitro con Decisione AAS n. 723/2026.

Nella vicenda in esame il ricorrente richiede la corresponsione della somma di euro tremila senza allegare documentazione volta a comprovare l'entità del danno indennizzabile né elementi idonei a ricondurre tale importo ai criteri di liquidazione della garanzia Kasko.

La documentazione prodotta consente, infatti, di rilevare l'esistenza della garanzia e i relativi limiti economici, ma non contiene elementi quali preventivi di riparazione, fatture, perizie, fotografie dei danni o altra documentazione tecnica utile a determinare l'importo dell'eventuale indennizzo spettante. La domanda è quindi sfornita di allegazione e prova.

Il ricorso può quindi essere respinto nel merito.

Ad abundantiam, il ricorso dovrebbe comunque essere respinto per intervenuta prescrizione del diritto azionato. Ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, cod. civ., gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda. Assumendo quale *dies a quo* la data del sinistro, indicata nel 18 agosto 2023, il termine sarebbe scaduto il 18 agosto 2025, salvo il compimento di un valido atto interruttivo.

L'art. 2943 cod. civ. stabilisce che la prescrizione è interrotta, tra l'altro, da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore. A sua volta, l'art. 1219 cod. civ. dispone che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Ne deriva che, ai fini dell'interruzione della prescrizione mediante atto stragiudiziale, non è sufficiente una generica interlocuzione concernente il sinistro, ma occorre una richiesta scritta rivolta al soggetto obbligato, contenente l'inequivoca manifestazione della volontà di ottenere l'adempimento dello specifico diritto fatto valere.

Le eventuali interlocuzioni telefoniche richiamate dal ricorrente, anche ove ne fosse dimostrata l'esistenza e il contenuto, non potrebbero quindi integrare un atto idoneo a costituire in mora il debitore, mancando il requisito della forma scritta prescritto dall'art. 1219 cod. civ. e richiamato dall'art. 2943 cod. civ. (sui caratteri che deve rivestire l'atto di intimazione ai fini della prescrizione tra le altre Cass. civ., sez. II, 20 maggio 2025, n. 13430).

Nel caso di specie, non risulta provata, anteriormente al 18 agosto 2025, alcuna richiesta scritta di pagamento dell'indennizzo Kasko o di attivazione della relativa garanzia avente i requisiti di un atto di costituzione in mora. La comunicazione del 19 dicembre 2025, sarebbe intervenuta dopo la maturazione del termine biennale. Lo stesso vale per il reclamo del 7

febbraio 2026, che è successivo alla scadenza del termine e non può interrompere una prescrizione già maturata.

Quanto al difetto di legittimazione passiva eccepito dall'intermediario, il Collegio, in applicazione del principio della ragione più liquida, che consente di esaminare prioritariamente le questioni di più agevole soluzione e dotate di efficacia assorbente, in funzione delle esigenze di economia processuale e di ragionevole durata del procedimento (tra le tante Cass. civ., sezione III, 6 settembre 2022, n. 26214), ritiene assorbita la questione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA